

Atto n. 20/06

**ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DI MISURE URGENTI ATTE A
CONTENERE I COSTI DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA
ELETTRICA PER I CLIENTI FINALI**

Documento per la consultazione

11 luglio 2006

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra alcune misure urgenti che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) intende adottare al fine di contenere i costi del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per i clienti finali, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2006, n. 123/06.

La suddetta deliberazione è stata adottata, a seguito degli elevati livelli assunti dal corrispettivo di cui all'articolo 36 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03) nel mese di aprile 2006 rispetto ai valori previsti e ai valori registrati in analoghi periodi dell'anno precedente, con l'obiettivo di incrementare il livello di concorrenzialità del mercato del servizio di dispacciamento e, conseguentemente, di contenere i costi a carico dei clienti finali per l'erogazione del servizio di dispacciamento; si ritiene che tali misure debbano divenire operative a decorrere dall'1 agosto 2006 al fine di ottenere il contenimento dei costi per i clienti finali almeno per gli ultimi cinque mesi dell'anno corrente..

Le misure proposte nel presente documento sono pertanto definite tenendo conto del carattere di urgenza della situazione, con l'obiettivo di renderne possibile l'implementazione nelle tempistiche sopra citate. Come noto, altri interventi più strutturali nel mercato per il servizio di dispacciamento (MSD) sono già in fase di studio presso la Direzione energia elettrica in quanto previsti in sede di programma annuale delle attività della medesima Direzione e formeranno oggetto di successivi provvedimenti dell'Autorità.

Vista l'urgenza di intervenire con decisioni formali dell'Autorità entro la fine di luglio 2006, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 24 luglio 2006, termine improrogabile di chiusura della consultazione.

**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione energia elettrica
piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

tel. 0265565336

fax 0265565222

e-mail: energiaelettrica@autorita.energia.it

1. Introduzione

L'articolo 36 della deliberazione n. 168/03 prevede che Terna determini in ciascun mese un corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: *uplift*), da applicare all'energia complessivamente prelevata nel mese dai singoli clienti finali.

Il livello dell'*uplift* in ciascun mese dipende dai seguenti elementi:

- a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento, dei corrispettivi di non arbitraggio e dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna;
- b) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento sia nel mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) , che al di fuori del medesimo mercato;
- c) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna per il servizio di aggregazione delle misure.

A seguito degli elevati livelli di *uplift* registrati per il mese di aprile 2006, sensibilmente superiori alle attese, e pubblicati da Terna durante il successivo mese di giugno, l'Autorità ha preso l'iniziativa richiedendo a Terna, con nota della Direzione energia elettrica in data 16 giugno 2006 (prot.GB/M06/3078/fl), una relazione circa i fenomeni che hanno determinato tali livelli; inoltre, l'Autorità ha avviato con la deliberazione n. 123/06 un procedimento per la definizione di misure urgenti atte a contenere i costi del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per i clienti finali, identificando gli obiettivi e i criteri alla base della medesima definizione.

Nella deliberazione n. 123/06, sulla base dei primi approfondimenti derivanti dall'attività di monitoraggio svolta dalla Direzione energia elettrica ai sensi della deliberazione n. 50/05, vengono individuate alcune possibili cause degli elevati valori di *uplift*, tra cui:

- a) l'aumento dell'onerosità delle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, che si riflette nell'*uplift* per la costituzione dei margini a salire ed a scendere delle unità di produzione abilitate, non riconducibili ad un effettivo incremento dei relativi costi;
- b) il significativo incremento della produzione del mese di aprile 2006 degli impianti che cedono energia elettrica ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n.79/99 e della deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05, che ha determinato, in mancanza di un corrispondente aumento dei programmi di immissione, significativi sbilanciamenti da parte degli operatori titolari dei medesimi impianti; considerato il regime di corrispettivi di sbilanciamento non corrispondenti ai costi di cui gode parte di tali impianti, i costi sostenuti da Terna per far fronte a tali sbilanciamenti devono essere coperti con un incremento dell'*uplift*;
- c) le modalità di calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento per le unità di produzione che, in alcune situazioni, non consentono la copertura dei costi sostenuti da Terna per compensare gli sbilanciamenti.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, con il presente documento per la consultazione l'Autorità propone alcune revisioni delle condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento da parte di Terna e delle modalità di approvvigionamento delle relative risorse volte ad aumentarne l'efficienza e la coerenza con la struttura dei costi coerentemente con i criteri definiti dalla deliberazione n. 123/06. Un ulteriore intervento, rispetto a quelli descritti nel presente documento, in fase di studio da parte dell'Autorità riguarda la revisione dei corrispettivi di sbilanciamento applicati alle unità di produzione in fase di collaudo.

Le misure urgenti proposte dovrebbero pertanto consentire di contenere i costi del servizio di dispacciamento per i clienti finali attraverso una riduzione certa dell'*uplift*.

2. Modalità di determinazione da parte di Terna delle quantità delle offerte accettate a salire ed a scendere nel MSD

In relazione alla partecipazione degli utenti del dispacciamento al MSD, le regole per il dispacciamento comprese nel Codice di rete adottato da Terna (di seguito: Regole per il dispacciamento) prevedono che ciascun utente del dispacciamento indichi per ciascuna unità di produzione abilitata, con riferimento a ciascun intervallo orario¹, un prezzo per le offerte di vendita (a salire) e un prezzo per le offerte di acquisto (a scendere). La quantità offerta a tale prezzo dall'unità di produzione abilitata è fissata pari ai margini a salire e a scendere dell'unità, ovvero ai quantitativi di energia elettrica che tale unità può produrre in più o in meno a partire dai programmi risultanti in esito al mercato dell'energia (MGP ed MA) e coerentemente con i rispettivi vincoli tecnici di funzionamento. Le offerte a salire e a scendere rappresentano la disponibilità dell'utente del dispacciamento a modificare corrispondentemente i propri programmi di immissione.

La selezione delle risorse nel MSD avviene sulla base delle offerte presentate, in due fasi successive:

- a) la fase di programmazione (o MSD *ex-ante*), che si chiude entro le ore 21 del giorno precedente quello cui le offerte si riferiscono, in cui Terna seleziona le risorse per il dispacciamento, accettando offerte a salire e a scendere con l'obiettivo di garantire che, sulla base delle proprie previsioni, il sistema si trovi a funzionare in condizioni di sicurezza, con un adeguato margine di riserva per far fronte ad eventi imprevisti;
- b) la fase di bilanciamento (o MSD *ex-post*) in cui Terna, successivamente al termine di cui alla lettera a) e con adeguato anticipo rispetto al momento temporale cui le offerte si riferiscono, seleziona le risorse per il dispacciamento, accettando offerte a salire e a scendere con l'obiettivo di garantire l'equilibrio tra immissioni e prelievi in "tempo reale", nonché di ripristinare i margini di riserva necessari, a fronte di scostamenti rispetto alle previsioni o di eventi imprevisti.

Il prezzo indicato da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ad un'unità di produzione abilitata viene utilizzato per la selezione e la remunerazione delle risorse indipendentemente dalla fase specifica del MSD (*ex-ante* o *ex-post*) in cui la risorsa viene selezionata (offerta unica). L'operatore che partecipa al MSD con riferimento ad un'unità abilitata offre pertanto la propria disponibilità a modificare, a salire o a scendere, il programma di immissione risultante in esito al mercato dell'energia ad un prezzo che non dipende dall'orizzonte temporale con cui tale modifica viene definita da Terna o dalla finalità per cui è decisa da Terna. Non vi è differenza nella remunerazione dell'operatore nel caso in cui, ad esempio, Terna decida di accettare un'offerta a salire e modifichi coerentemente il programma nel MSD *ex-ante* o nel MSD *ex-post*.

La remunerazione delle risorse approvvigionate in MSD è effettuata separatamente nelle due fasi in cui è articolato il mercato:

- la prima, in esito al MSD *ex-ante*, in cui viene remunerata, in ciascun periodo rilevante, la quantità di energia elettrica corrispondente alla differenza tra il programma di immissione risultante in esito al MSD *ex-ante* e il programma di immissione risultante in esito al mercato dell'energia;
- la seconda, in esito al MSD *ex-post*, in cui viene remunerata, in ciascun periodo rilevante, la quantità di energia elettrica corrispondente alla differenza tra il programma di immissione risultante in esito al MSD *ex-post* (programma vincolante di immissione) e il programma di immissione risultante in esito al MSD *ex-ante*.

L'applicazione di tali previsioni determina, soprattutto in presenza di sensibili differenze tra i prezzi offerti per le quantità a salire e quelli offerti per le quantità a scendere (> 100 €/MWh nei primi mesi del 2006), a parità di programma vincolante di immissione (finale, vale a dire quello che sconta tutte le azioni di dispacciamento preordinate), un costo di approvvigionamento più elevato nel caso in cui Terna accetti offerte di segno opposto nel MSD *ex-ante* e successivamente nel MSD

¹ Le regole per il dispacciamento prevedono che gli utenti del dispacciamento debbano presentare offerte con prezzi unitari costanti negli intervalli orari compresi tra le ore 1-6, 7-22 e 23-24.

ex-post, rispetto al caso in cui Terna accetti le medesime offerte di segno opposto nella stessa fase (in una sola delle due fasi: MSD *ex-ante* o MSD *ex-post*). Questa discontinuità nella remunerazione dei produttori e, specularmente, nei costi di dispacciamento non sembra trovare giustificazione né in una logica di efficiente organizzazione del mercato né di coerenza con i costi delle risorse approvvigionate in tale mercato.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si propone di prevedere che le offerte presentate nel MSD siano considerate accettate definitivamente solo nella misura corrispondente al programma risultante in esito al MSD *ex-post*, ovvero al cosiddetto “programma vincolante modificato e corretto di immissione”. In altre parole viene accettata e quindi remunerata solo l’azione netta che risulta in esito a tutte le fasi di MSD. Di conseguenza, nell’ambito del MSD, la selezione di una offerta di segno opposto rispetto ad una già accettata, seppur provvisoriamente, per la stessa unità di produzione e per lo stesso periodo rilevante costituirebbe di fatto una modifica dell’offerta selezionata in precedenza, limitatamente al quantitativo oggetto dell’offerta. Tale proposta rende indipendente la remunerazione delle modifiche ai programmi di immissione e di prelievo conseguenti all’accettazione di offerte nel MSD dalla modalità in cui tali modifiche sono determinate e consente a Terna di procedere alla remunerazione delle risorse approvvigionate in MSD con un’unica valorizzazione della quantità di energia elettrica corrispondente alla differenza tra il programma di immissione risultante in esito al MSD *ex-post* e il programma di immissione risultante in esito al mercato dell’energia.

3. Partecipazione di Terna al mercato del giorno prima

La deliberazione n. 168/03 e, coerentemente, le Regole per il dispacciamento prevedono che in caso la differenza tra la previsione del fabbisogno di Terna e il totale delle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima sia in valore assoluto superiore ad una soglia pari al 5%, Terna possa intervenire presentando offerte di acquisto o di vendita nel mercato del giorno prima al fine di riportare tale differenza al 5%. In tale situazione, Terna interviene successivamente nel MSD per approvvigionarsi delle risorse necessarie alla corretta copertura del fabbisogno in termini di energia o di capacità produttiva.

A seguito degli elevati scostamenti riscontrati nel mese di aprile 2006 tra la produzione effettiva ed i relativi programmi di immissione degli impianti che cedono l’energia elettrica ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 e della deliberazione n. 34/05 (con particolare riferimento agli impianti idroelettrici) (di seguito: unità di produzione 34/05), si intende, fatte salve le azioni dell’Autorità ai sensi del comma 16.3.2 della deliberazione n. 168/03, consentire a Terna, nei casi in cui Terna medesima disponga di previsioni più affidabili basate su dati storici della produzione dei medesimi impianti, la presentazione di offerte di acquisto e di vendita nel mercato del giorno prima al fine di compensare eventuali differenze tra la somma delle offerte presentate dagli utenti del dispacciamento per tali impianti e le previsioni di Terna.

Le offerte integrative avrebbero quindi l’obiettivo di compensare contestualmente:

- a) la differenza tra la previsione del fabbisogno di Terna e il totale delle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima;
- b) eventuali differenze tra la somma delle offerte presentate dagli utenti del dispacciamento per tali impianti e le previsioni di Terna.

Alla luce della particolare situazione determinatasi nel MSD, si propone di consentire a Terna di intervenire nel mercato del giorno prima al fine di riportare la somma delle differenze di cui alle lettere a) e b) che precedono al 2%.

Tale proposta interviene a modificare le disposizioni transitorie previste dalla deliberazione n. 168/03 per l’anno 2006; per tale ragione ed in coerenza con la revisione dell’architettura del MSD in fase di studio da parte dell’Autorità l’efficacia delle modifiche proposte è limitata all’anno 2006.

4. Modifica delle modalità di determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento

L'articolo 32 della deliberazione n. 168/03 prevede modalità di calcolo dei prezzi di sbilanciamento per le unità di produzione rilevanti e per le unità di consumo rilevanti che dipendono dal segno dello sbilanciamento di ciascuna unità rispetto al segno dello sbilanciamento aggregato zonale, determinato come somma algebrica degli sbilanciamenti di tutte le unità di produzione e di consumo. In particolare il prezzo di sbilanciamento è posto pari al prezzo di vendita nel mercato del giorno prima nel caso in cui i due segni siano discordi ed è, invece, determinato sulla base dei costi effettivi sostenuti da Terna per il bilanciamento in tempo reale del sistema nel caso in cui i due segni siano concordi.

Al fine di garantire una maggiore aderenza dei prezzi di sbilanciamento per le unità di produzione e di consumo rilevanti ai costi sostenuti da Terna per il bilanciamento del sistema in tempo reale si propone, limitatamente alle medesime unità, di:

- a) ridefinire lo sbilanciamento aggregato zonale utilizzato per la determinazione dei prezzi di sbilanciamento in una zona, includendo nel calcolo del medesimo sbilanciamento anche le offerte integrative di acquisto o di vendita presentate da Terna nel mercato del giorno prima nella medesima zona;
- b) utilizzare per la determinazione dei prezzi di sbilanciamento con riferimento ad un punto di dispacciamento, in luogo del prezzo marginale delle offerte di vendita o di acquisto accettate nel MSD nella zona cui il punto di dispacciamento appartiene, il prezzo marginale delle offerte di vendita accettate nel MSD nella macrozona, definita ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05, cui il punto di dispacciamento appartiene.

Coerentemente con quanto sopra, si propone di determinare lo sbilanciamento aggregato zonale con riferimento a ciascuna macrozona di cui alla lettera b) che precede.

5. Rafforzamento dell'attività di monitoraggio ed accertamento dell'Autorità

Alla luce delle problematiche legate anche all'attuale architettura del MSD, che potrà vedere delle modificazioni in esito alla definizione delle misure strutturali di cui in premessa, l'Autorità intende intensificare l'attività di monitoraggio del comportamento degli utenti del dispacciamento nel MSD, al fine di identificare eventuali comportamenti anticoncorrenziali dei medesimi utenti, segnalando i medesimi comportamenti alle autorità competenti, ovvero di disporre accertamenti in loco e verifiche ispettive anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza. A tal fine si propone di:

- definire livelli di prezzo di riferimento e valori di riferimento della differenza dei prezzi a salire e a scendere offerti nel MSD per il monitoraggio del medesimo mercato;
- definire modalità per il monitoraggio della disponibilità degli utenti del dispacciamento alla fornitura delle risorse per il MSD.